

DELIBERAZIONE N. 1133 DEL 28/10/2020	
OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEGLI IFO ALLE IMPRESE SPIN-OFF NELLA RICERCA E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL' UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (TTO)	
Esercizi/o 2020 Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli	STRUTTURA PROPONENTE Servizio Amministrativo della Ricerca Il Dirigente Responsabile Gianluca Moretti Responsabile del Procedimento Gianluca Moretti L'Estensore Emanuela Miceli Proposta n° DL-1081-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 21/10/2020 IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 20/10/2020 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 15/10/2020 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 15/10/2020 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - N. 26 ALLEGATI (REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEGLI IFO ALLE IMPRESE SPIN-OFF NELLA RICERCA)	

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Visto

il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;
il D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e ss.mm.ii. concernente il “*Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*”;
il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 “*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165*”;
la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*”;
il D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della Proprietà Industriale);
il Regolamento in materia di Proprietà Industriale degli IRCCS Regina Elena e San Gallicano (deliberazione IFO n. 725 del 02/08/2016);
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
la legge 23.12.1996 n.662;
il D.lgs. 22 giugno 2012, n. 83, Art.60;
la delibera ANAC n. 620 del 4 luglio 2018;
la legge 6 novembre 2012, n. 190;
il D.M. 10.08.2011, n.168;
il D.M. 19.02.2013, n.115;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Premesso

che con deliberazione n.725 del 02/08/2016 è stato approvato il nuovo percorso di trasferimento tecnologico e adottato il nuovo regolamento in materia di proprietà industriale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano;

che con medesima deliberazione è stata istituita un’unica Commissione Brevetti degli IFO, che subentra alle già costituite Commissioni Brevetti degli IRCSS Regina Elena e San Gallicano, al fine di ottimizzare e rendere più agevole ed efficiente il percorso di valorizzazione della ricerca ed avere una visione completa di tutte le idee ed i brevetti dei ricercatori IFO;

che al fine di valorizzare tale ricerca ed il trasferimento tecnologico l’Istituto intende:

- ✓ promuovere ed organizzare la ricerca clinica e traslazionale in collaborazione con altri enti soggetti pubblici e privati;
- ✓ creare le condizioni per lo sviluppo armonico di nuove

conoscenze e competenze tecnologiche per una reale osmosi nei confronti delle altre strutture e degli altri centri di riferimento nel settore delle patologie neoplastiche e dermatologiche a livello nazionale ed internazionale;

✓ promuovere la tutela e la salvaguardia della proprietà intellettuale degli IFO e dei ricercatori e al contempo garantirne una valorizzazione economica mediante il trasferimento della tecnologia connessa ai risultati della ricerca dei propri ricercatori;

Tenuto Presente che, in questo quadro, gli IFO intendono favorire le iniziative avviate per la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'innovazione delle proprie strutture volte alla costituzione di imprese Spin-off, finalizzate alla produzione di beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico, derivanti in tutto o in parte, dai risultati della ricerca degli Istituti e, in quanto tali, coerenti con il fine della valorizzazione del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca istituzionale;

che le imprese Spin-off potranno contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio come fonte di investimenti nazionali ed internazionali;

Ravvisata la necessità di regolamentare la possibilità di avviare imprese Spin-off, all'interno del quadro normativo di un contesto IRCSS e di avvalersi di un ulteriore strumento di valorizzazione e trasferimento di tecnologie avanzate o know how distintivo dell'Ente;

Ritenuto opportuno altresì disciplinare la costituzione di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico (Technology Transfer Office-TTO), già istituito con funzioni trasversali all'interno del Clinical Trial Center, come da delibera IFO n.732/2015, e che lo stesso sarà concepito come funzione in staff delle Direzioni Scientifiche;

deputare l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (Technology Transfer Office-TTO) alla gestione del portafoglio brevettuale e alla valorizzazione della ricerca, ponendosi come interfaccia tra la ricerca scientifica dell'Istituto ed il mondo delle imprese nell'ottica di favorire le sinergie tra pubblico e privato;

Considerato che ai fini della valorizzazione ed il trasferimento dei risultati della ricerca degli IFO, l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico sarà incaricato ad offrire assistenza procedurale ai soggetti proponenti la costituzione di imprese Spin-off, che saranno valutate dalle Direzioni Scientifiche e dalla specifica ed assegnata Commissione Spin-Off;

che l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, verificherà la sussistenza dei requisiti formali indicati in apposito Regolamento Spin-off ai fini della presentazione della proposta di costituzione o partecipazione IFO alle predette imprese;

necessario definire un “Regolamento per la costituzione e la partecipazione degli IFO alle imprese Spin-off nella Ricerca”, alla luce dell’attuale quadro normativo e al fine di implementare modelli più funzionali al perseguimento della missione di valorizzazione e trasferimento sul mercato dei risultati della ricerca multidisciplinare dell’Ente;

tenuto conto che la Commissione Brevetti IFO, in data 27/04/2020, ha esaminato il documento prodotto nell’ambito del tavolo di lavoro degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (U.T.T.) IRCCS, dal “Gruppo Ricognizione Criticità Procedurali”, sotto l’egida della Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute” emanato dal Ministero della Salute, ed indagato con successive riunioni le criticità normative di costituzione e partecipazione di imprese Spin-off all’interno di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;

che la Commissione Brevetti IFO, in data 15/09/2020 ha approvato la bozza di redazione del “Regolamento per la costituzione e la partecipazione degli IFO alle imprese Spin-off nella Ricerca” degli IFO, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno approvare il Regolamento Spin-off volto alla valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, secondo il testo allegato alla presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- approvare il “Regolamento per la costituzione e la partecipazione degli IFO alle imprese Spin-off nella Ricerca”, alla luce del nuovo quadro normativo e al fine di implementare modelli più funzionali al perseguimento della missione di valorizzazione e trasferimento sul mercato dei risultati della ricerca multidisciplinare dell’Ente, secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- di estendere le attività dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (Technology Transfer Office), di cui alla deliberazione IFO n. 732/2015, comprendendovi quelle

indicate all'interno del "Regolamento per la costituzione e la partecipazione degli IFO alle imprese Spin-off nella Ricerca", secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

- comunicare il presente provvedimento al personale interessato ed a tutte le Strutture dell'Istituto tramite pubblicazione nella pagina istituzionale dell'Istituto nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa.

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Gianluca Moretti

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEGLI IFO ALLE IMPRESE SPIN-OFF NELLA RICERCA E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (TTO) ”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Ripa di Meana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ISTITUTI FISIOPERATICI OSPITALIERI

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA

ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEGLI IFO ALLE IMPRESE SPIN-OFF NELLA RICERCA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 3 - Tipologie di imprese Spin-off

TITOLO II

COMPETENZE

Art. 4 - Direzione Scientifica

Art. 5 - Commissione Brevetti

Art. 6 - Ufficio di Trasferimento Tecnologico (TTO)

Art. 7 - Attività dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico

Art. 8 - Commissione Spin-off

TITOLO III

SOGGETTI PROPONENTI

Art. 9 - Soggetti Proponenti

Art. 10 - Partecipazione individuale al capitale sociale della Spin-off

Art. 11 - Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

TITOLO IV

PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI IMPRESE SPIN-OFF

Art. 12 - Fasi della Procedura

Art. 13 - Istruttoria della richiesta di costituzione/partecipazione

Art. 14 - Valutazione della proposta

Art. 15 - Approvazione dell'impresa Spin-off

Art. 16 - Mantenimento dello status di Spin-off

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEGLI IFO AL CAPITALE SOCIALE

Art. 17 - Partecipazione degli IFO al capitale sociale delle Spin-off

Art. 18 – Attività Gestorie degli IFO

TITOLO VI

RAPPORTI TRA IFO E SPIN-OFF

Art. 19 – Rapporti tra IFO e Spin-off

Art. 20 – Servizi alle Spin-off

Art. 21 – Durata del Rapporto tra IFO e Spin-off

Art. 22 – Uso del nome e marchio Spin-off

Art. 23 – Tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

Art. 24 – Istituzione e Scopo del Fondo Spin-off

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI TRANSIZIONE

Art. 25 – Obblighi di Riservatezza

Art. 26 – Adempimenti per la trasparenza

Art. 27 – Disposizioni Finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Si riportano di seguito le definizioni valide ai fini del presente Regolamento:

- a) **IFO o Istituti**: gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) di Roma, Ente di diritto pubblico istituito con R.D. del 4/8/1932 n. 1296, comprendono l'“Istituto Nazionale Tumori Regina Elena” (IRE) e l'“Istituto Dermatologico San Gallicano” (ISG), entrambi Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) riconosciuti con D.M. 22/2/1939;
- b) **Società di Spin off (o semplicemente Spin-off)**: società costituite su iniziativa del personale IFO finalizzate all'utilizzazione industriale della ricerca nonché per favorire l'imprenditorialità innovativa ai sensi dell'Art.60 del Decreto Legge 22/06/2012 n.83, che possono anche prevedere il coinvolgimento degli Istituti in termini di personale con impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale offrendo l'impiego del *know-how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca istituzionale, attuabile nel quadro normativo vigente costitutivo di Spin-off degli IRCCS;
- c) **Personale IFO**: i lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato e i soggetti non dipendenti che intrattengano con gli IFO un rapporto di collaborazione in virtù di un provvedimento formalmente deliberato dagli Istituti;
- d) **Proponenti o promotori**: il personale IFO che elabora una proposta di costituzione di una Spin-off degli IFO;
- e) **Proposta di costituzione**: la proposta di costituzione di una Spin-off avanzata dai proponenti o promotori all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico;
- f) **Direzioni Scientifiche**: uffici gestiti dai Direttori Scientifici pro-tempore dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell'Istituto San Gallicano che, rispettivamente, pongono in essere tutte le attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca degli IFO;
- g) **Il Direttore Generale**: soggetto titolare della rappresentanza legale degli IFO, è responsabile dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa assicurandone la coerenza degli atti di gestione con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria.

- h) **Ufficio di Trasferimento Tecnologico:** funzione in staff delle Direzione Scientifiche dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell'Istituto San Gallicano, deputata alla tutela e alla valorizzazione dei risultati della ricerca in chiave economica attraverso la gestione e lo sfruttamento del portafoglio brevettuale degli Istituto sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi sia per quanto attiene gli aspetti di relazione con il mondo delle imprese;
- i) **Commissione Brevetti:** Commissione che opera in attuazione al vigente Regolamento in materia di Proprietà Industriale degli IFO, approvato con Delibera n. 725 del 02/08/2016, svolgendo compiti consultivi e fornendo pareri obbligatori in merito all'opportunità di tutela brevettuale dei risultati della ricerca IFO, alle potenzialità economiche dell'invenzione brevettabile ed alle modalità di sfruttamento economico.
- Si pronuncia sulle clausole riguardanti la proprietà industriale contenute nei contratti di ricerca e/o convenzioni con altri enti ed esprime pareri in merito alla tutela della proprietà intellettuale ogni qualvolta sia richiesto dagli organi IFO o dagli inventori.
- j) **Commissione Spin Off:** nominata dal Direttore Generale, detiene compiti tecnico-consultivi di valutazione di proposte di costituzione e partecipazione Spin-off.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le procedure per la costituzione da parte degli IFO, di Spin-off, nonché i rapporti tra gli IFO, il personale coinvolto e le Spin-off, nel pieno rispetto della normativa applicabile;
2. Le Spin-off possono svolgere attività di ricerca e sviluppo al fine esclusivo di generare beni o servizi a carattere innovativo basati su competenze e *know-how* maturati nell'ambito di contesto di ricerca degli IFO e non concorrenziali con le finalità degli stessi; possono contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio come fonte di investimenti nazionali ed internazionali, promuovendo l'imprenditoria, soprattutto giovanile.
3. La costituzione o l'adesione ad una Spin-off si prefigge l'obiettivo di valorizzare l'attività di ricerca e di potenziarne il trasferimento tecnologico attraverso lo sfruttamento di competenze

maturate all'interno degli IFO in coerenza con gli scopi istituzionali, tra i quali in particolare si rinvengono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere e organizzare all'interno degli Istituti la ricerca, clinica e traslazionale, sia nel campo biomedico sia in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- b) garantire prestazioni di eccellenza;
- c) assicurare risposta adeguata ai bisogni di salute che la popolazione esprime in campo oncologico e dermatologico, non solo in termini di prestazioni diagnostico-terapeutiche, ma anche in termini di ricerca e prevenzione;
- d) consolidare al proprio interno competenze professionali, scientifiche e tecnologiche di eccellenza in grado di competere in settori a più alto valore aggiunto;
- e) integrare armonicamente, in un legame strategico con Regione, Ministero della Salute, Enti Pubblici di ricerca (quali ISS, CNR, ecc.) e con altre strutture che operano negli specifici campi, in una logica di complementarietà di ruoli e di continuità assistenziale;
- f) creare le condizioni per lo sviluppo armonico di nuove conoscenze e competenze tecnologiche per una reale osmosi nei confronti delle altre strutture e degli altri centri di riferimento nel settore delle patologie neoplastiche e dermatologiche a livello nazionale ed internazionale;
- g) promuove la tutela e la salvaguardia della proprietà intellettuale degli IFO e dei ricercatori che creano o sviluppano invenzioni al loro interno;

4. In virtù di quanto sopra, le Spin-off non possono avere finalità antitetiche rispetto alla *mission* degli Istituti per come sopra declinata e non devono ledere il decoro e la dignità degli stessi;

5. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità con le quali gli IFO favoriscono le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale finalizzate alla costituzione di società Spin-off in coerenza con gli obiettivi di cui ai precedenti commi, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:

- a) realizzazione di politiche di supporto a favore delle Spin-off, con la collaborazione delle parti/stakeholder pubblici o privati interessate presenti sul territorio;
- b) coinvolgimento del personale verso iniziative di Spin-off;

- c) sostegno per la formazione di potenziali fondatori di impresa attraverso cicli di seminari, *meeting* mirati, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori;
- d) accompagnamento nel processo di gemmazione di iniziative di Spin-off della ricerca;

Art. 3 - Tipologie di imprese Spin-off

1. Le imprese Spin-off possono assumere le seguenti tipologie:
 - a) Spin-off IFO partecipate (“Spin-off accreditate da IFO”): promosse da personale IFO (Art.1 comma c) e da eventuali altri soggetti, e nelle quali gli IFO partecipano in qualità di socio, permanendo nel capitale sociale per una durata tendenzialmente non superiore a 5 anni (3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni) detenendo una partecipazione nel capitale sociale;
La partecipazione non potrà di norma superare il 10% del capitale sociale.
 - b) Spin-off IFO non partecipate (Spin-off accreditate da IFO): promosse da personale IFO (Art. 1 comma c), ma nelle quali gli IFO non detengono una partecipazione nel capitale sociale, ma rispetto al quale possono essere stipulati specifici accordi per l’utilizzo di spazi fisici, attrezzature, risorse umane e/o per la fruizione di servizi di supporto e/o consulenza tecnica - economica per accompagnare lo sviluppo dell’impresa scientifica.
2. Nell’ipotesi di Costituzione di Spin-off, queste prenderanno esclusivamente la forma giuridica di società di capitali a responsabilità limitata (S.r.l.) o di società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).

TITOLO II

COMPETENZE

Art. 4 - Direzioni Scientifiche

Le Direzioni Scientifiche, coadiuvate dalle strutture in staff, pongono in essere tutte le attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca degli IFO, avvalendosi degli appositi uffici a ciò preposti. Nel dettaglio:

- a) esprimono il proprio parere relativamente alla proposta di partecipazione a imprese Spin-off e lo trasmettono alla Commissione Spin-off prevista all'Art. 8 del presente Regolamento, presieduta dai Direttori Scientifici ai sensi dell'Art. 8 comma 2) del presente Regolamento;
- b) effettuano un costante monitoraggio sulla corretta applicazione del presente Regolamento e propongono eventuali modifiche e/o integrazioni;
- c) promuovono le iniziative imprenditoriali finalizzate a valorizzare i risultati della ricerca degli IFO;
- d) curano i rapporti in materia di Spin-off con gli enti di ricerca, le Università e le imprese, a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- e) sovrintendono alle negoziazioni finalizzate alla definizione dei documenti richiamati all'Art. 14 e successivi del presente Regolamento;
- f) presentano con periodicità annuale alla Direzione Generale una relazione sulle attività svolte dalle Spin-off degli IFO e sui risultati ottenuti;
- g) coadiuvano il monitoraggio e la valutazione dell'andamento delle Spin-off stessa a supporto della Commissione Spin-off.

Art. 5 - Commissione Brevetti

- 1) Con regolamento in materia di Proprietà Industriale, approvato con Delibera n. 725 del 02/08/2016 gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri si sono dotati di una Commissione Brevetti che ha il compito di identificare le scoperte brevettabili, avviare tempestivamente le procedure per la stesura dei brevetti e monitorare con continuità il portafoglio brevettuale degli Istituti;
- 2) La Commissione Brevetti si riunisce, previa convocazione dei Direttori Scientifici IRE/ISG, con cadenza bimestrale o quando ne venga segnalata la necessità. La Commissione opera in attuazione del regolamento di cui al comma 1).

La Commissione Brevetti espleta le seguenti funzioni:

- a) supporta i ricercatori nell'attivazione delle procedure interne di cessione dei brevetti all'IFO e successivamente funge da punto di contatto tra autori e società di consulenza brevettuale esterna per finalizzare il deposito del brevetto (Italia, Europa e PCT);

- b) cura la corretta finalizzazione interna ed esterna dei documenti regolatori per lo scambio di materiali (Material Transfer Agreement) e/o per sondare in via preliminare interessi ed opportunità di collaborazione industriale, di licensing o altre tipologie di accordi commerciali in partnership (Confidential Disclosure Agreement);
- c) promuove la cultura della proprietà intellettuale e dell'imprenditorialità all'interno dell'Istituto, fornendo informazioni su iniziative nazionali e internazionali inerenti l'innovazione e il trasferimento e favorendo attività di networking e sviluppo di partenariato con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) favorisce incontri finalizzati alla stipula di convenzioni, protocolli di intesa, collaborazioni ed iniziative nel campo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel campo della ricerca biomedica, mettendo in contatto i ricercatori con i soggetti interessati ad avviare collaborazioni scientifiche e partnership industriali;

Art. 6 - Ufficio di Trasferimento Tecnologico (Transfer Technology Office)

Con il presente regolamento si intende altresì disciplinare la costituzione di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico (Technology Transfer Office-TTO) deputato alla gestione del portafoglio brevettuale e alla valorizzazione della ricerca, ponendosi come interfaccia tra la ricerca scientifica dell'Istituto ed il mondo delle imprese nell'ottica di favorire le sinergie tra pubblico e privato.

Il TTO è concepito come funzione in staff delle Direzioni Scientifiche, e gestito da personale IFO incaricato dai Direttori Scientifici IRE/ISG e con le necessarie competenze tecnico-amministrative, economiche e legali.

Il TTO viene deputato a gestire le seguenti attività funzionali:

- 1) Portafoglio Brevettuale
- 2) Licensing e Rapporti con le imprese
- 3) Spin-off

Art. 7 - Attività del TTO

Ai fini della valorizzazione ed il trasferimento dei risultati della ricerca degli IFO mediante la promozione di iniziative imprenditoriali, l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (di seguito solo "TTO") è deputato allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) gestione amministrativa del portafoglio brevettuale secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione Brevetti;
- b) supporto alla stipula e gestione degli accordi di Licenza (out-licensing) per i brevetti di proprietà o comproprietà degli IFO con imprese interessate;
- c) assistenza procedurale ai soggetti proponenti per la compilazione, del modello/schema di "Proposta di Spin-off" inclusivo di assetto societario ipotizzato per lo Spin-off, che verrà valutato dalle Direzioni Scientifiche competenti e dalla Commissione Spin-off, sulla base del criterio di un necessario forte impegno/commitment da parte dei soggetti coinvolti;
- d) verifica della sussistenza dei requisiti formali indicati dal presente Regolamento ai fini della presentazione della proposta di costituzione o partecipazione IFO allo Spin-off;
- e) predisposizione e conservazione della documentazione da trasferire alla Commissione Spin-off per il monitoraggio dei risultati ottenuti dalle Spin-off;
- f) interazione con la UOSD Servizio Amministrativo della Ricerca e con la UOC Affari Generali, al fine di curare l'istruttoria (Art. 13) relativa alla richiesta di partecipazione alla Spin-off e/o alla sua costituzione, in termini finanziari e legali;
- g) interazione con il Grant-Office istituzionale onde consentire la segnalazione e la mappatura delle opportunità di finanziamenti competitivi atte a favorire l'avvio e lo sviluppo delle Spin-off degli IFO.

Art. 8 - Commissione Spin-off

1. Il Direttore Generale nomina una Commissione Spin-off per la valutazione delle proposte di costituzione Spin-off e monitoraggio delle neo-imprese con compiti tecnico-consultivi.

2. La Commissione è composta da:

- Direttore Scientifico degli Istituti Regina Elena e San Gallicano a seconda che l'idea di costituzione societaria appartenga ad un inventore IRE o ISG, in veste di Presidente, o

suo delegato, che la presiede;

- Direttore Amministrativo o suo delegato;
- n. 4 ricercatori dipendenti degli IFO esperti nella materia oggetto della costituenda Spin-off, nominati dalla Direzione Generale, su parere dei Direttori Scientifici;
- n. 1 Componente Amministrativo, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione;
- Un Referente del TTO;

3. Di volta in volta, qualora ne ravvisi la necessità il Presidente della Commissione potrà consentire la partecipazione ai lavori della Commissione di eventuali soggetti terzi (esperti, consulenti, finanziatori, etc.), senza diritto di voto, per la valutazione di singoli aspetti del progetto di Spin-off proposto.

4. I componenti della Commissione Spin-off restano in carica per tre anni e svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

In particolare, la Commissione Spin-off esprime motivato parere su:

- adeguatezza e fattibilità della proposta di costituzione di una Spin-off con riferimento alla relativa documentazione fornita in “fase istruttoria”, in relazione alla normativa di riferimento;
 - sulle modalità e sulla misura della partecipazione degli IFO alla società Spin-off;
 - sull’eventuale conferma della qualità di Spin-off degli IFO in misura circoscritta al periodo di tempo in cui gli Istituti ne facciano parte;
 - sulle convenzioni oggetto di stipula tra gli IFO e le Spin-off in base agli Art. 16, 17, 19 del presente regolamento;

Ai fini di cui al precedente punto, la Commissione Spin-off ha il compito di valutare:

- a) l’assenza di potenziali conflitti d’interesse, intesi come situazione in cui il personale degli IFO che partecipa in qualità di socio alla Spin-off, ovvero gli stessi IFO, possano assumere comportamenti o decisioni che producano pregiudizio agli interessi o all’immagine degli Istituti;
- b) la rispondenza delle proposte di Spin-off alla normativa vigente e al presente Regolamento;
- c) la conformità delle finalità della Spin-off rispetto all’obiettivo di valorizzazione dei risultati

- della ricerca istituzionale condotta all'interno della rete scientifica degli IFO;
- d) origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica;
 - e) le qualità scientifiche e le potenzialità tecnologiche dell'idea imprenditoriale;
 - f) prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
 - g) ruoli e mansioni dei soggetti proponenti e soci, nonché delle eventuali partnership esterne, tenuto conto dell'impegno richiesto a ciascuno per l'attività della Spin-off;
 - h) modalità di eventuale partecipazione al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - i) obbligazioni assunte dagli IFO;
 - j) il piano economico-finanziario e le prospettive reddituali, comprendente anche una circostanziata valutazione della rischiosità dell'iniziativa e ai relativi riflessi economico patrimoniali sul bilancio degli Istituti, con evidenza di:
 - k) individuazione di spazi, attrezzature e servizi, ove richiesti, per l'eventuale incubazione temporanea nelle strutture dipartimentali;
 - l) aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, nel rispetto della normativa vigente;
 - m) con riferimento alle Spin-off già costituite, le attività e dei risultati delle Spin-off, sulla base dei quali presenta alle Direzioni Scientifiche una scheda di analisi e monitoraggio con periodicità annuale, basata sull'acquisizione sia delle informazioni provenienti dai corrispondenti dipartimenti di ricerca di appartenenza dei proponenti, sia delle relazioni sull'andamento delle attività sociali che la Spin-off è tenuta a trasmettere con cadenza annuale dopo la chiusura del bilancio d'esercizio e comunque ogni qualvolta la Commissione lo richieda;
 - n) l'opportunità di permanenza degli IFO nelle Spin-off partecipate, provvedendo a segnalare alla Direzione Generale ogni situazione significativa in tale prospettiva anche sulla base dell'attività di monitoraggio;
 - o) nell'ambito delle proprie funzioni istruttorie, le diverse ipotesi di coinvolgimento del personale IFO rispetto alla Spin-off e la rilevazione di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, con particolare riferimento alle incompatibilità, a tal fine raccordandosi con

le strutture organizzative degli IFO.

TITOLO III SOGGETTI PROPONENTI

Art. 9 - Soggetti proponenti le Spin-off

1. L'iniziativa per la costituzione di una nuova Spin-off o la partecipazione ad una Spin-off esistente può essere formulata dal personale IFO.
2. Il personale IFO (di cui Art. 1 comma c) è ammesso a partecipare alla Spin-off sia mediante la partecipazione al capitale sia mediante impegno ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, mettendo a disposizione della Spin-off il proprio *know-how* e le competenze maturate nell'ambito della ricerca.
3. Possono farsi promotori di imprese Spin-off e, a tal fine, proporre la costituzione (anche in base al succ. Art. 9 comma 1):
 - il personale di ricerca dipendente strutturato degli IFO (anche a tempo determinato);
 - i titolari di borse di studio, contratti di collaborazione o assegni di ricerca;
 - il personale tecnico – amministrativo, laddove risulti che l'apporto di conoscenze alle attività dell'impresa Spin-off sia indispensabile per il conseguimento delle finalità di valorizzazione dei risultati della ricerca degli Istituti.
4. È ammessa la partecipazione all'impresa Spin-off, sia a titolo originario sia mediante successivo ingresso nel capitale sociale, di persone fisiche o giuridiche diverse dai proponenti, nonché di soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio (per i Venture Capital si fa riferimento alla disciplina Regolamento UE n. 345/2013 e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per il Venture Capital), individuati ai sensi della normativa vigente.
5. I proponenti cooperano con il TTO alla predisposizione della documentazione necessaria ad integrare la proposta di costituzione della Spin-off e a tal fine comunicano tempestivamente al TTO tutte le informazioni necessarie al compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 10 - Partecipazione individuale al capitale sociale della Spin-off

1. Relativamente agli aspetti concernenti la partecipazione del personale degli IFO alla Spin-off, il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito nella Delibera IFO n. 972 del 23/11/2017 (Approvazione e adozione del regolamento aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi a tempo determinato, incarichi dirigenziali ex Art. 15 septies, borse di studio, lavoro autonomo) e dal quadro normativo del D.lgs 30/2005 e del D.lgs 131/2010.
2. Fermo quanto stabilito al comma precedente, la partecipazione individuale di ciascuno dei soggetti richiedenti, sia in termini di capitale che di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, dovrà essere autorizzata dalla Direzione Generale degli IFO con provvedimento formale, così come previsto dall'Art. 15 del presente Regolamento; in ogni caso, l'autorizzazione formale della Direzione Generale degli IFO potrà essere rilasciata a condizione che i proponenti si siano espressamente impegnati a non cedere la loro partecipazione azionaria o le loro quote per un periodo minimo non inferiore a tre anni dalla data di costituzione della Spin-off.
3. Nella richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale, il personale IFO che intenda essere promotore e socio dell'impresa Spin-off può scegliere per una delle seguenti opzioni:
 - a) aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nell'impresa Spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa;
 - b) modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, qualora il coinvolgimento nell'impresa Spin-off sia compresa tra il 30% e il 100%, con conseguente proporzionale riduzione della prestazione salariale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
 - c) speciale autorizzazione alla partecipazione senza modifica del rapporto di lavoro, se l'impegno da destinare all'impresa Spin-off non eccede il 30% della propria capacità lavorativa.
4. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni, limitatamente alle opzioni previste al comma 3) del presente Articolo, lettere a) e b). Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potrà mantenere la partecipazione sociale nell'impresa Spin-off

a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi.

5. L'autorizzazione a ricoprire cariche amministrative o di controllo può essere concessa soltanto nei casi ammessi dalla legge e per le ipotesi in cui le attività svolte presso le imprese Spin-off siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto del rapporto tra il personale e gli IFO.
6. In ogni caso, i dipendenti non possono essere autorizzati a costituire Spin-off, oppure assumere cariche o mantenere responsabilità formali nella loro gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno degli IFO tali che il contemporaneo esercizio dell'attività d'impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali.
7. I componenti della Commissione Spin-off, il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti non possono assumere e/o mantenere cariche direttive e amministrative nella Spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Spin-off del quale non sia socio o proponente.

Art. 11 - Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

1. Il personale degli IFO sono tenuti al rispetto della disciplina delle incompatibilità tra lo svolgimento delle attività legate al rapporto di lavoro con ciascun Istituto e lo svolgimento dell'attività a favore della Spin-off secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Regolamenti rispettivamente adottati dagli Istituti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'Art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011, dell'Art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 e dell'Art. 4 comma 7 della legge 412/1991;
2. Il personale degli IFO, sia in qualità di proponenti persone fisiche, sia di membri degli organi sociali della Spin-off, non potranno essere considerati "preventivamente autorizzati" ad accettare eventuali commesse della Spin-off, ma dovranno di volta in volta richiedere formale autorizzazione, nei modi previsti dalla legge e dai sopra citati Regolamenti.
3. Il Nucleo Ispettivo Interno (OdV) ed il Responsabile Affari Generale vigilerà sull'osservanza

delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo le modalità fissate nel proprio regolamento di funzionamento.

TITOLO IV

PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI IMPRESE SPIN-OFF

Art. 12 - Fasi della procedura

1. La proposta di costituzione di una Spin-off e/o di partecipazione allo stesso è approvata dal Direttore Generale degli IFO, previo svolgimento delle attività meglio descritte agli articoli seguenti del presente Regolamento e dall'Allegato "*Procedura IFO Costituzione Spin-off*", che si articolano in due fasi, la prima istruttoria, la seconda valutativa.

Art. 13 - Istruttoria della richiesta di costituzione/partecipazione

1. Nella fase di istruttoria il proponente o i proponenti, previa acquisizione del parere vincolante del Direttore del Dipartimento di riferimento, trasmette al TTO la proposta di costituzione di una Spin-off, con evidenza dei seguenti elementi:

- a) coerenza della proposta con la missione e il piano scientifico del Dipartimento di riferimento e dell'Istituto nel suo complesso;
- b) non concorrenzialità rispetto alle attività svolte dal Dipartimento stesso;
- c) coerenza con la *mission* e le finalità degli IFO;
- d) garanzia dell'integrità dell'immagine dell'Istituto coinvolto;
- e) grado di innovatività dell'idea imprenditoriale;
- f) indipendenza dai laboratori e dalle infrastrutture tecnologiche e/o informatiche in dotazione al Dipartimento di riferimento;

2. Se il proponente o i proponenti richiedono la partecipazione dell'Istituto di riferimento sono tenuti a specificare all'interno della proposta di costituzione la quota di partecipazione proposta.

3. La proposta dovrà necessariamente essere costituita dai seguenti elaborati che devono essere

firmati dal proponente:

- a) Parere/autorizzazione del direttore del Dipartimento/struttura interna IFO;
- b) un *progetto innovativo* avente ad oggetto un'attività tecnologicamente avanzata a livello brevettuale (Appendice/Allegato "Schema di Sviluppo Progetto Innovativo") tale da poter generare un'autonoma iniziativa imprenditoriale in grado di poter creare la gemmazione di una Spin-off di Ricerca nel quale siano evidenti i seguenti elementi:
 - missione della costituenda Spin-off, oggetto sociale;
 - le motivazioni, gli obiettivi, un inquadramento preliminare sulle prospettive di mercato, il carattere innovativo della proposta imprenditoriale, le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto per cui si fa richiesta di partecipazione alla impresa Spin-off dell'Istituto, la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei dirigenti e dei ricercatori coinvolti (Art. 10), con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività della Spin-off e l'eventuale richiesta a mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi necessari alla realizzazione dell'attività di impresa;
 - un piano finanziario preliminare di avvio della Spin-off;
 - la motivazione dell'eventuale volontà dei proponenti di includere gli IFO tra i partecipanti al capitale sociale e della relativa quota di partecipazione individuata;
 - un inquadramento preliminare sulle prospettive di mercato e la proiezione dei potenziali effetti, anche economici della Spin-off sulle attività degli Istituti (supportato nell'elaborazione dal SAR e dal TTO), dei proponenti coinvolti e/o sui rapporti con l'Istituto coinvolto (a titolo meramente esemplificativo, stima dei contratti di ricerca, borse di studio, percentuale di fatturato dedicata alla ricerca, ecc.);
 - l'elenco dei soci e della ripartizione del capitale e l'elenco dei componenti degli organi sociali della Spin-off proposti dai proponenti, diversi da quelli che dovrebbero essere individuati dagli IFO;
 - termini e modalità di uso di spazi, attrezzature e servizi degli Istituti (Art. 19 e Art. 20)
 - bozza di statuto;

- patti parasociali.

Nello specifico i patti parasociali tra gli IFO e i soci proponenti dovranno prevedere che:

1. nelle cariche sociali, gli IFO, in caso di partecipazione al capitale sociale, abbiano diritto di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo e di un sindaco in caso di costituzione del collegio sindacale;
 2. regolamentazione del diritto di recesso degli IFO;
 3. la durata dei patti parasociali sia pari a quella della permanenza degli IFO nel capitale sociale dell'impresa Spin-off partecipata;
 4. gli IFO abbiano un'opzione di vendita (di tipo "put") sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, da esercitarsi verso gli altri soci a partire dal terzo anno di vita dell'impresa Spin-off, ad un prezzo determinato dal patrimonio netto della società e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione;
 5. gli IFO non possano essere chiamati a fornire garanzie reali o personali a favore dell'impresa Spin-off partecipata;
 6. forme di esclusione della partecipazione degli IFO alle perdite della Spin-off.
4. Il TTO, per quanto di competenza, verifica che la proposta elaborata rispetti i requisiti formali necessari e sia comprensiva di tutti gli elaborati sopra elencati, inoltre potrà richiedere al proponente ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta necessaria al completamento della proposta preliminare di costituzione/partecipazione Spin-off. A seguito di tale attività il TTO ne darà comunicazione al proponente e, in caso di istruttoria formale positiva, trasmetterà tutta la documentazione al Direttore Scientifico mentre in caso di Istruttoria formale negativo restituirà la documentazione al proponente.

Art. 14 - Valutazione della proposta

1. Il Direttore Scientifico, visto il parere del Direttore di Dipartimento di provenienza della proposta, unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo, previa espressione del proprio parere positivo convocherà la Commissione Spin-off costituita ai sensi dell'Art. 8 del presente Regolamento, inviando ai commissari la proposta di costituzione di Spin-off.

2. La Commissione Spin-off, condotte le valutazioni di cui all'Art. 8 del presente Regolamento, emette il proprio parere espresso, motivato e adottato a maggioranza assoluta dei componenti presenti in forma collegiale, e lo trasmette al Direttore Scientifico unitamente a tutta la documentazione esaminata.
3. La Commissione Spin-off, sarà in facoltà di richiedere qualsiasi modifica o integrazione a supporto della proposta di Costituzione Spin-off e potrà demandare ai proponenti ogni forma di documentazione che garantisca la conformità con il perseguimento dei fini istituzionali.
4. Il Direttore Scientifico invierà al Direttore Generale la proposta di Spin-off e il parere motivato della Commissione Spin-off, corredate di tutta la documentazione presentata. Il Direttore Generale delibererà sulle istanze presentate previa acquisizione del parere preventivo obbligatorio del Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV).

Art. 15 - Approvazione dell'impresa Spin-off

1. L'approvazione della proposta di costituzione dell'impresa Spin-off compete al Direttore Generale degli IFO, acquisiti:
 - a. la documentazione istruttoria predisposta dal soggetto proponente, comprendente il progetto tecnologicamente innovativo in campo brevettuale comprensivo di assetto societario ipotizzato per lo Spin-off con riferimento anche alla gestione dei profili connessi alla tutela della proprietà intellettuale;
 - b. il parere del Direttore Scientifico dell'Istituto dal quale proviene la proposta;
 - c. il parere motivato della Commissione Spin-off di cui al precedente Art. 8;
 - d. acquisita ogni altra documentazione integrante la proposta di cui all'Art. 14;
2. Nel caso in cui la costituzione della Spin-off preveda la partecipazione di soggetti privati, la modalità di scelta delle parti terze dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente ai contratti a evidenza pubblica;
3. L'ufficio addetto al Servizio Amministrativo della Ricerca provvede per competenza alla predisposizione dell'atto deliberativo istituzionale di approvazione della proposta di costituzione della Spin-off;
4. Dopo l'approvazione del Direttore Generale, ed espletate le eventuali attività per

l'individuazione del socio privato secondo le prescritte disposizioni di legge, l'impresa Spin-off potrà essere fondata.

5. L'adempimento delle successive formalità per la costituzione sono onere del soggetto proponente.

Art. 16 - Mantenimento dello status di Spin-off

1. Ai fini del mantenimento dello status di Spin-off degli IFO le Spin-off stesse sono tenute a perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di proposta di costituzione/partecipazione in via continuativa e non ledere con il proprio operato l'immagine dell'Istituto di riferimento; le imprese Spin-off, con specifico obbligo dei soggetti proponenti di cui all'Art. 9 del presente Regolamento, sono inoltre tenute a trasmettere all'Istituto di riferimento, con periodicità annuale, i bilanci, corredati dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del Collegio sindacale e/o dell'eventuale Revisore legale.

2. L'impresa Spin-off dovrà altresì inviare annualmente alla Commissione Spin-off una relazione in merito all'attività svolta, per il monitoraggio dell'andamento della società e la valutazione di una eventuale *exit strategy*, nel caso di Spin-off partecipata.

3. Il Direttore Scientifico, con il supporto del TTO, verifica che siano state trasmesse le predette relazioni ed inoltra tempestivamente le stesse alla Commissione Spin-off per consentire la verifica in ordine alla permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento della Spin-off degli IFO in considerazione, valutando, tra l'altro:

- a) il mantenimento del requisito di compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'Istituto di riferimento;
- b) l'evidenza di attività pertinenti alla ricerca;
- c) l'assenza di conflitti d'interesse e/o di attività in concorrenza con l'attività di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'Istituto coinvolto, anche su segnalazione dei Dipartimenti coinvolti;
- d) il piano di fattibilità economico/finanziario dopo il primo anno di costituzione;

4. La Commissione Spin-off presenta alla Direzione Generale una scheda di analisi e monitoraggio con periodicità annuale basata sull'acquisizione sia delle informazioni provenienti dai dipartimenti

di ricerca di afferenza dei proponenti, sia dalle relazioni di cui al precedente comma 2), trasmesse in corrispondenza della chiusura del bilancio di esercizio e/o comunque ogni qualvolta la Commissione lo richieda;

TITOLO V

Art.17 - Partecipazione degli IFO al capitale sociale delle Spin-off

1. La partecipazione degli IFO al capitale sociale degli Spin-off è consentita nei limiti del 10% massimo, compatibilmente agli interessi generali e specifici e alle risorse disponibili. In ogni caso, nell'ipotesi di partecipazione mista pubblico-privata, tale partecipazione sarà regolata dai patti parasociali tra gli IFO e i soci proponenti così come indicato all'Art. 12.
2. La partecipazione degli IFO al capitale della Spin-off consiste in via prioritaria nel conferimento di beni in natura ed immobilizzazioni immateriali (licenze, brevetti, know-how, ecc.) concessi in uso ovvero, laddove consentito dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, nel rispetto della normativa applicabile.

Art.18 - Attività Gestorie degli IFO

1. Alle Assemblee dei Soci della Spin-off partecipate di cui l'IFO è socio, partecipa il Direttore Generale o un suo delegato.
2. Per ciascuna Spin-off, l'Istituto coinvolto nomina con apposito provvedimento un dirigente, diverso dai proponenti e individuato dal Direttore Generale, ai fini della partecipazione ai Consigli di Amministrazione della Spin-off in qualità di rappresentante dell'Istituto di riferimento. Tale previsione dovrà essere inserita nello Statuto di ciascuna Spin-off.
3. Tutte le operazioni di aumento di capitale non sorrette da esigenze di ripianamento delle perdite e/o ogni variazione della compagine sociale delle Spin-off di cui gli IFO sono soci, devono essere richieste e approvate dall'Istituto stesso preventivamente e per iscritto.
4. La richiesta deve pervenire all'Istituto, secondo le procedure previste dallo Statuto societario, in forma scritta e con idonea motivazione.
5. La decisione in merito alla richiesta di cui al precedente punto 3, spetta al Direttore Generale, sentito il parere della Commissione Spin-off.
6. A seguito delle deliberazioni assunte, il Direttore Scientifico con l'ausilio del TTO realizzerà

tutte le attività necessarie al raggiungimento dei fini prefissati.

7. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.lgs 288/03 ed in nessun caso eventuali perdite delle società Spin-off potranno essere messe a carico della gestione degli IFO.

Tale previsione dovrà necessariamente essere recepita all'interno dei patti parasociali e degli atti costitutivi delle Spin-off.

TITOLO VI

RAPPORTI TRA IFO E SPIN-OFF

Art.19 - Rapporti tra IFO e Spin-off

1. L'utilizzo di spazi, infrastrutture e software degli IFO da parte delle Spin-off stesse, ovvero quelle in cui partecipa il personale IFO, è possibile esclusivamente nel caso di stipula di apposita convenzione.

2. Gli IFO e ciascuna Spin-off partecipata dal personale IFO, disciplinano i loro rapporti mediante l'approvazione di separate convenzioni, in genere a carattere oneroso per la Spin-off, volte a regolare l'utilizzo di personale, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e, laddove consentito, l'utilizzo di spazi ed attrezzature e la disciplina delle condizioni economiche.

Le predette convenzioni dovranno garantire i seguenti aspetti:

- a) tutti i costi di esercizio, di locazione e di manutenzione delle attrezzature utilizzate dalla Spin-off (di proprietà, in uso o comunque detenute dagli IFO) devono essere riconosciuti agli Istituti;
- b) la messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature non deve in alcun modo inficiare il regolare svolgimento delle attività di ricerca dell'Istituto e in tal senso gli spazi delle diverse strutture dovranno essere oggetto di apposite deliberazioni da parte degli organi competenti;
- c) gli IFO non possono obbligarsi ad assumere oneri per il rinnovo, ovvero la sostituzione di attrezzature di interesse della Spin-off;
- d) dovranno essere disciplinati tutti gli aspetti inerenti alle coperture assicurative relative ai partecipanti ed all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, nonché tutti gli aspetti relativi la

sicurezza;

- e) l'eventuale stipulazione di contratti di licenza su titoli di proprietà intellettuale o know-how dell'Istituto a condizioni economiche agevolate;
- f) la regolamentazione dell'accesso delle società Spin-off a banche dati brevettuali degli IFO;
- g) previsione di attività di promozione nei confronti di soggetti finanziatori esterni (business angels, venture capitalist, ecc);
- h) devono essere previste adeguate forme di pubblicità in ordine all'avvenuto trasferimento dell'attività in capo alla Spin-off. Inoltre, le società "partecipate" sono tenute a costituire sul proprio sito *web* una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013.

Art. 20 - Servizi alle Spin-off

1. Le Spin-off potranno usufruire, di norma a titolo oneroso e secondo condizioni da stabilire di volta in volta tra le parti e nell'ambito delle attività programmate dagli IFO, di alcuni servizi, di cui si indica di seguito un elenco meramente esemplificativo:

- a) possibilità di usufruire delle attività del TTO: assistenza alla formulazione di domande per il deposito di brevetti, MTA, MTDA, supporto nella profilazione della proposta di progetto preliminare, presentazione progetti e bandi con relativo controllo di gestione, etc.;
- b) attività di promozione e presentazione e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali;
- c) divulgazione e promozione attraverso il sito *web* degli IFO;
- d) organizzazione di incontri organizzati dagli Istituti con l'obiettivo specifico di promozione delle proprie Spin-off;
- e) possibilità di utilizzo delle attrezzature del Dipartimento/Unità di afferenza attraverso la stipula di accordi *ad hoc*;
- f) possibilità di partecipazione congiunta con il Dipartimento/Unità di afferenza a progetti nazionali, europei ed interazionali che prevedano il coinvolgimento di imprese.

Art. 21 - Durata del rapporto tra IFO e Spin-off

1. Resta inteso che la partecipazione degli IFO alle Spin-off e/o la permanenza delle Spin-off all'interno delle strutture degli stessi Istituti, così come specificatamente disciplinate dalle apposite convenzioni, sono subordinate al permanere delle condizioni che li hanno resi inizialmente ammissibili. Pertanto, gli IFO, previo parere della Commissione Spin-off, rivalutano almeno ogni tre anni l'opportunità di confermare la propria partecipazione alle Spin-off in presenza di particolari ragioni di convenienza e/o di opportunità, ovvero di vincoli normativi e/o di finanziamento.
2. In ogni caso, ciascun Istituto ha la facoltà di deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con la Spin-off o l'uscita della Spin-off dalle strutture IFO, stabilendone condizioni e termini, se i presupposti che hanno consentito la partecipazione alle Spin-off sono cambiati e/o risulti che l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi degli IFO sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o conflitto di interesse da parte della Spin-off.
3. In ogni caso gli IFO avranno diritto di vendere le proprie quote o partecipazioni azionarie o cessare ogni forma di rapporto con lo Spin-off, nel momento in cui lo Spin-off sarà in grado di generare un adeguato utile di esercizio tale ad intraprendere un'autonoma iniziativa imprenditoriale.

Art. 22 - Uso del nome e marchio Spin-off

1. L'utilizzo da parte delle Spin-off del nome e del marchio "Spin-off IRE/ISG" può essere concesso solo a seguito di apposita richiesta formulata al Direttore Generale degli IFO dal Consiglio di Amministrazione della Spin-off dopo la sua costituzione. La richiesta dovrà essere formalmente approvata dal Direttore Generale degli IFO attraverso apposito atto deliberativo.
2. La concessione del marchio dovrà prevedere, tra l'altro, una durata limitata nel tempo e che la Spin-off garantisca e tenga manlevato e indenne l'Istituto di riferimento da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

Art. 23 - Tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dalla Spin-off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dagli IFO alla Spin-off in sede di costituzione della stessa appartiene alla Spin-off medesima, fatto salvo il diritto degli IFO ad ottenere una licenza non esclusiva, gratuita, illimitata e senza diritto di sub-licenza circoscritta alla finalità di ulteriore ricerca all'ente.
2. L'utilizzo di risultati della ricerca e *know-how* originati da attività di ricerca svolte dall'IFO anteriormente sarà oggetto di appositi accordi tra IFO e Spin-off, in cui dovranno essere tutelati i risultati che il personale IFO coinvolto nello Spin-off ha conseguito nella normale attività di ricerca all'interno dell'Ente, in base a quanto disposto dal Regolamento di cui alla Delibera n. 725 del 02/08/2016.
3. I diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia che l'impresa Spin-off intende sfruttare commercialmente possono essere concessi a titolo esclusivo all'impresa stessa, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico.
4. Nel caso di decisione degli IFO di cedere la proprietà intellettuale che forma oggetto di licenza, è riconosciuto in favore delle imprese Spin-off il diritto di prelazione a condizioni di mercato.
5. Il trasferimento di brevetti di invenzione, marchi o diritti d'autore di proprietà dell'IFO avviene a mezzo di contratti di licenza, a titolo esclusivo o non esclusivo, tra IFO e società Spin-off, di norma dietro corrispettivo o conferimento di quote di partecipazione societaria.
6. Per i brevetti di proprietà del personale dell'IFO depositati ai sensi dell'Art. 7 della legge 383/2001 e utilizzati dalla società Spin-off, una percentuale dei proventi generati dal brevetto sarà destinata all'IFO, sulla base di accordi tra IFO e Spin-off e comunque nelle percentuali minime di cui all'Art. 6 del Regolamento in Materia di Proprietà Industriale IFO istituito con delibera n. 725 del 02/08/2016.

Art. 24 - Istituzione e scopo del Fondo Spin-off

1. Per le attività previste dal presente Regolamento è istituito il Fondo Spin-off degli IFO.
2. Su tale Fondo graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione complessiva del sistema delle Spin-off.
3. Su tale Fondo sarà altresì accantonato annualmente l'eventuale utile percepito dagli IFO derivante dalla partecipazione alle Spin-off al termine di ciascun esercizio.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI TRANSIZIONE

Art. 25 - Obblighi di riservatezza

1. I proponenti e componenti della Commissione Spin-off di cui all'Art. 8 del presente Regolamento sono tenuti a mantenere la massima riservatezza nei reciproci rapporti e/o nelle modalità di comunicazione, al fine di salvaguardare gli interessi dei proponenti e l'eventuale interesse di ciascun Istituto alla partecipazione alla Spin-off.

2. I componenti della Commissione Spin-off sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di impegno alla riservatezza relativamente ai dati e alle informazioni di cui si verrà a conoscenza, nell'espletamento dell'incarico. Le dichiarazioni sottoscritte saranno conservate agli atti del TTO.

Il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, i Direttori di Dipartimento, nonché i componenti della UOC risorse economiche e del TTO il personale degli IFO eventualmente coinvolto nella procedura con funzioni consultive, sono tenuti alla riservatezza in relazione alle informazioni dati/documentazione di natura confidenziale di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro rispettive funzioni.

Art. 26 - Adempimenti per la trasparenza

La redazione del presente Regolamento ha tenuto in debita considerazione la Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Ai sensi di quanto previsto nella normativa in vigore in tema di trasparenza, relativamente alle Spin-off IFO partecipate, gli IFO – provvederà a pubblicare sul sito web d’Istituto – con link alla pagina “Amministrazione Trasparente” – i provvedimenti in materia di costituzione, gestione delle partecipazioni e razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Art. 27 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento, emanato dal Direttore Generale con atto deliberativo, è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al DM 10.08.2011 n° 168 e al DM 593 del 2016 al D.lgs n. 83/2012.

